

Assicurazione vita in forma di rendita immediata rivalutabile

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: CBA Rendita Immediata III Serie



Data di aggiornamento: 09/06/2025. Il presente DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione sulla vita dedicata a chi desidera percepire, a fronte del versamento del premio in unica soluzione, una rendita pagabile in rate posticipate secondo la frequenza prescelta.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

- a) **Prestazione in caso di vita:** il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di una rendita immediata che, a seconda della forma prescelta dal Contraente, può essere:
- **Vitalizia**, ossia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
 - **Vitalizia con 5 annualità certe**, ossia pagabile in modo certo per i primi cinque e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
 - **Vitalizia con 10 annualità certe**, ossia pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
 - **Vitalizia su 2 Assicurati**, ossia pagabile al primo Assicurato finché entrambi gli Assicurati sono in vita e successivamente, nella misura totale o parziale prestabilita, all'Assicurato superstite fino a che questo è in vita.

L'importo iniziale della rendita annua assicurata è indicato in polizza. La rendita annua assicurata si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.



Che cosa NON è assicurato?

- ✘ Il soggetto che, alla data di sottoscrizione del contratto, non sia residente o domiciliato nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino.
- ✘ Il soggetto che, alla decorrenza del contratto, per la forma vitalizia, vitalizia con 5 annualità certe e vitalizia su 2 Assicurati, non abbia un'Età Assicurativa compresa tra i 35 e 80 anni.
- ✘ Il soggetto che, alla data di sottoscrizione del contratto, per la vitalizia con 10 annualità certe, non abbia un'Età Assicurativa compresa tra i 35 e 75 anni.
- ✘ Il soggetto che voglia stipulare un contratto per una durata inferiore a 5 anni per la forma vitalizia e vitalizia su 2 Assicurati;
- ✘ Il soggetto che voglia stipulare un contratto per una durata inferiore a 10 anni per le forme con annualità certe.

Per Età Assicurativa si intende l'età anagrafica, maggiorata di un anno se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.



Ci sono limiti di copertura?

! Non ci sono periodi di sospensione, e limitazioni delle garanzie.



Dove vale la copertura?

✓ La copertura non prevede limiti territoriali.



Che obblighi ho?

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, della rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto. Il Contraente deve, inoltre, comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi cambiamento di circostanze dichiarate all'atto della sottoscrizione del contratto.

Per la liquidazione della prestazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, deve essere prodotto il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (per la Forma "Vitalizia su 2 Assicurati", di entrambi gli Assicurati o dell'Assicurato superstite).

Per la liquidazione delle eventuali rate di rendita dovute successivamente al decesso dell'Assicurato (o di uno degli Assicurati per la Forma "Vitalizia su 2 Assicurati") devono essere consegnati:

- il Certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice, nonché, per le forme "Vitalizia con 5 annualità certe" e "Vitalizia con 10 annualità certe", se i beneficiari designati non sono nominativamente individuati e l'Assicurato deceduto era anche il Contraente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti, per quanto a conoscenza del dichiarante, se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento, gli estremi dell'eventuale testamento e che è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato, e riporti le generalità complete degli aventi diritti, con indicazione del loro eventuale grado di parentela con l'Assicurato, della loro data di nascita e della loro capacità di agire;
- copia autentica dell'eventuale testamento, completa del relativo verbale di pubblicazione;
- se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, originale o copia conforme all'originale dell'eventuale Decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno a riscuotere le somme spettanti ai beneficiari minorenni o incapaci e dispone le modalità per il reimpiego di tale somma, esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, la cui entità è determinata in relazione alla forma prescelta, all'età e all'ammontare delle garanzie prestate.

L'importo del premio non può essere inferiore a € 300.000,00 o superiore a € 5.000.000,00. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio unico alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento con una delle seguenti modalità:

- a) assegno intestato alla Società o all'Intermediario, non trasferibile;
- b) bonifico bancario o postale;
- c) altri mezzi di pagamento bancario o postale;
- d) mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente;
- e) pagamento effettuato nella stessa data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società.

Il premio unico non può essere corrisposto in contanti.

Non sono previsti riscatti, riduzioni.

Non è possibile frazionare il premio.

Il premio convenuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata del contratto non può essere inferiore a 5 anni, per la forma vitalizia e vitalizia su 2 Assicurati, e a 10 anni per le forme con annualità certe.

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, pertanto il Contraente non ha facoltà di risolvere lo stesso sospendendo il pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Il contratto non prevede il valore di riscatto, né di riduzione.

